

SUNTO DEL RICORSO

IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA DEL T.A.R. PER IL LAZIO – ROMA, SEZIONE PRIMA BIS N. 2468/2019 REG. PROV. COLL DEL 20 FEBBRAIO 2019, PUBBLICATA IL 25 FEBBRAIO 2019 (n. R.G. 11977/2018 – LUCIANO ALFREDO c/MINISTERO DELL'INTERNO)

In ottemperanza a quanto disposto con l'Ordinanza di cui all'oggetto, di seguito si riporta un sunto del ricorso.

Con ricorso, ritualmente notificato al Ministero dell'Interno ed ai controinteressati RAMALLI SIMONE residente in Cascina (PI), LA PLACA SALVATORE residente in Enna e SAVINO MAURO residente in Matera, il sig. LUCIANO ALFREDO, nato a Santa Maria C.V. (CE) l'11 novembre 1981, residente in San Nicola La Strada (CE) alla via N. Macchiavelli n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Colombo del foro di Santa Maria C.V. ha richiesto al TAR Lazio-Roma l'annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti:

01. Decreto del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – DCAFFGEN – registro decreti del 6 agosto 2018 n. 0000168, notificato al ricorrente a mezzo Pec in data 7 agosto 2018, con cui è stata disposta l'esclusione del signor Luciano Alfredo dal concorso a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, bandito con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008, in quanto giudicato non idoneo dalla Commissione Medica per *“deficit dell'acutezza visiva naturale”*;

02. del richiamato verbale n. 8 del 25 luglio 2018, con cui la Commissione Medica, incaricata dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, ha espresso il seguente giudizio di inidoneità nei confronti del ricorrente: *“deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 05/10 – OS 09/10. D.M. 11/03/2008 nr. 78, art. 1, C. 1, lettera f) punto 1.”*; di ogni atto presupposto, connesso o conseguente. Con vittoria di spese Il ricorrente inoltre, in via cautelare, ha avanzato la seguente istanza:

- disporre ogni provvedimento cautelare ex art. 55 C.P.A. per assicurare interinalmente gli effetti del ricorso e, in particolare, l'immissione in servizio con riserva, previa ammissione al prossimo ed imminente corso di formazione per Allievi Vigili del Fuoco, prodromico all'immissione in servizio ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 217/2005;

A sostegno della propria domanda il ricorrente ha premesso che:

- con D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008 (G.U. - IV Serie Speciale Concorsi ed Esami - n. 90 del 18/11/2008) il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile direzione centrale per gli affari generali, bandiva un *“concorso pubblico, per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco”*;

- il Sig. Alfredo Luciano ha partecipato a predetta procedura concorsuale ed è risultato idoneo, collocandosi alla posizione n. 3988 della "Graduatoria generale di merito" approvata con D.M. 135 del 5 ottobre 2010 (cfr. allegato A D.M. 135/2010) ed alla posizione n. 3988 della graduatoria finale dei posti non riservati (cfr. allegato B del D.M. 135/2010);

- in seguito all'assunzione straordinaria nei ruoli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, autorizzata dalla legge 27 dicembre 2017 n.205, mediante scorrimento della graduatoria di cui si tratta, il ricorrente è stato sottoposto dalla Commissione medica, nominata ai sensi dell'art. 9 del D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008, all'accertamento dell'idoneità psicofisica ed attitudinale secondo i criteri stabiliti dal D.M. n. 78 dell'11 marzo 2008;

- in data 25 luglio 2018 la predetta Commissione Medica ha espresso il seguente giudizio di non idoneità del ricorrente: *"deficit di acutezza visiva naturale (OD 05/10 –OS 09/10). DM 11 marzo 2008 nr. 78 art. 1, comma 1, lettera f), punto 1"*.

- Si rimarca che il verbale della Commissione medica, contenente il giudizio di non idoneità, risulta viziato, in quanto reca esclusivamente la firma del Presidente della commissione esaminatrice mentre manca qualsiasi valutazione e/o sottoscrizione da parte dei componenti, ciò in chiara violazione dell'art. 9 commi 3 e 4 del D.M. 5140 del 2008 e, più in generale, dei principii in tema di valutazione collegiale;

Sulla base del predetto giudizio di inidoneità il Ministero dell'Interno, con decreto del 6 agosto 2018, registro decreti n. 0000168, ha disposto l'esclusione dalla procedura concorsuale infra citata.

Data la superiore premessa in fatto il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato decreto di esclusione e del richiamato verbale del 25 luglio 2018 della Commissione per i seguenti motivi:

01. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione del fatto; manifesta illogicità, irragionevolezza e violazione delle regole tecniche della scienza medica per l'accertamento del requisito di acutezza visiva. Difetto di istruttoria.

In tema di requisiti fisici per l'ammissione ai ruoli del Corpo dei Vigili del Fuoco, il D.M. n. 5140 del 6 novembre 2008, all'art. 2, comma 1, lettera D), richiama i parametri individuati dal D.M. nr. 78 dell'11 marzo 2008 che, all'art. 1, comma 1, lettera f), punto 1) prevede quale requisito di idoneità fisica il possesso di *"acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno."*

La Commissione medica preposta all'accertamento, in occasione della visita del ricorrente eseguita il 25 luglio 2018, avrebbe rilevato un visus naturale pari a 6/10 nell'occhio destro e 6/10 in quello sinistro.

Tale giudizio contrasta palesemente ed irragionevolmente con le risultanze degli esami oculistici a cui si è sottoposto il ricorrente in epoca immediatamente successiva alla data del contestato verbale.

Da tale accertamento, eseguito presso una struttura pubblica e, soprattutto, da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, è emerso infatti che il signor Luciano Alfredo possiede un'acutezza visiva naturale sufficiente ad ottenere l'IDONEITA' al concorso da vigile del fuoco, vale a dire, un visus almeno pari a 8/10 nell'occhio destro e 10/10 nell'occhio sinistro per complessivi 18/10, come risulta dal certificato/referto dell'11 settembre 2018, rilasciato dal Dr. Roberto Laudante dell'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Ambulatorio dell'Ospedale Melorio di Santa Maria C.V.;

La documentazione medica prodotta dal ricorrente sconfessa quanto attestato dalla Commissione medica nel contestato verbale del 25 luglio 2018, in ordine al deficit di acutezza visiva ed attesta che il signor Luciano Alfredo possiede il requisito dell'acutezza naturale visiva in conformità ai parametri previsti dal D.M. nr. 78 dell'11 marzo 2008, art. 1, comma 1, lettera f), punto 1.

E, infatti, il rilevato deficit di acutezza visiva non è compatibile con l'accertamento medico eseguito in data 11 settembre 2018 presso l'Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Ambulatorio dell'Ospedale Melorio di Santa Maria C.V.; posto che dal referto rilasciato dalla struttura pubblica all'esito della visita, risulta certificato il seguente esito: visus naturale occhio destro: 8/10; visus naturale occhio sinistro: 10/10.

Tale accertamento è particolarmente attendibile e qualificato in quanto eseguito presso una struttura pubblica e, soprattutto, da un medico del servizio sanitario nazionale, in epoca immediatamente successiva al contestato accertamento della commissione.

Da tali accertamenti, eseguiti sia presso strutture pubbliche è emerso, quindi, che il signor Luciano Alfredo possiede il requisito di acutezza visiva naturale sufficiente ad ottenere l'IDONEITA' al concorso da vigile del fuoco, vale a dire, un visus almeno pari a 8/10 nell'occhio destro e 10/10 nell'occhio sinistro per complessivi 18/10.

La differenza in difetto rispetto ai parametri legali di riferimento, misurata dai medici della commissione esaminatrice, è, quindi, evidentemente frutto di un mero errore di misurazione e/o di trascrizione. L'accertamento della pubblica amministrazione, che verifica l'esistenza dei requisiti di idoneità fisica in capo ai candidati di una prova concorsuale, costituisce un'attività qualificabile in termini di discrezionalità tecnica priva di un momento valutativo vero e proprio (T.A.R. Lazio, sez. I, 8 gennaio 2014, n. 165).

Secondo il consolidato orientamento della giustizia amministrativa il vaglio intrinseco sui provvedimenti amministrativi espressione di discrezionalità tecnica può essere espresso dal G.A. allorquando le valutazioni tecniche appaiano inattendibili per irragionevolezza, incoerenza tecnica o carenza di esaustività (cfr. in tal senso *ex plurimis* Consiglio di Stato, sezione II, 15.12.2011 nr. 83; Consiglio di Stato Sez IV, 15 marzo 2012, nr. 1448).

Il sottoscritto avv. Paolo Colombo dichiara che i controinteressati al superiore ricorso sono i candidati collocati dalla posizione n. 3989 (compresa) fino all'ultima posizione (compresa) della Graduatoria finale dei posti non riservati del concorso a 814 posti di VV.F. bandito con D.M. n. 5140 del 06/11/2008.

Avv. Paolo Colombo